

<b>Data:</b>	12-01-2013
<b>Area tematica:</b>	Organi collegiali e assemblee
<b>Argomento/i:</b>	Alunni: religione cattolica
<b>Domanda:</b>	Scrutini del primo "quadrimestre" o del primo periodo di attività didattica secondo deliberazione collegio dei docenti. E' necessaria la "perfezione" del Consiglio di classe. Vale anche per il docente di attività didattiche e formative alternative all'IRC? A mio parere si. Altri colleghi non sono dello stesso avviso. A quale normativa specifica posso far riferimento?
<b>Risposta:</b>	<p>Va premesso che il Consiglio di classe deve essere convocato come "collegio perfetto" in sede di valutazione intermedia e finale degli alunni. La perfezione del collegio si realizza con la presenza di tutti i componenti dell'organo stesso: del dirigente o suo delegato e dei docenti di tutte le materie di insegnamento della classe.</p> <p>Nel merito del problema sottoposto si precisa che la sentenza n. 33433 del 15.11.2010 del TAR Lazio ha dichiarato inapplicabili l'art. 4, comma 1, e l'art. 6, comma 3, del DPR 122/2009, in quanto contenenti una disciplina ritenuta discriminatoria per i docenti delle attività alternative all'IRC rispetto ai docenti di religione cattolica. In conseguenza la sentenza impone di ristabilire parità di trattamento tra le due categorie di docenti, attraverso l'adozione delle medesime prassi.</p> <p>La circostanza è stata ricordata dal MIUR con nota prot. 695 del 9/02/2012 indirizzata all'USR per il Piemonte, che conclude: "Ciò premesso, si fa presente che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza in argomento, la disposizione annullata deve intendersi automaticamente non più applicabile".</p> <p>La sentenza è stata inoltre fatta propria dall'amministrazione ad es. nell'attribuzione del credito scolastico agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado: l'art. 8, commi 13 e 14 dell'OM 41/2012, contenente le istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato, precisa che i docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.</p> <p>Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.</p> <p>L'applicazione della Sentenza del TAR Lazio comporta che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entrambe le categorie dei docenti partecipano a pieno titolo agli scrutini intermedi e finali esprimendo un giudizio sul livello di apprendimento degli alunni che hanno seguito le rispettive discipline;</li> <li>2. Gli insegnanti delle attività alternative all'IRC utilizzano la stessa scala valutativa adottata per l'IRC;</li> <li>3. La valutazione va riportata su di una scheda a parte, analoga a quella usata per l'IRC ma intestata all'attività svolta, che va allegata al documento di valutazione;</li> <li>4. In sede di scrutinio i docenti delle attività alternative all'IRC votano per l'ammissione o la non ammissione di un alunno alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l'attività in questione;</li> <li>5. Qualora il loro voto in sede di scrutinio risultasse determinante, in analogia con quanto previsto per i docenti di religione cattolica, va applicato il DPR 202 del 23.06.90, punto 2.7, il quale prevede che il voto diviene un giudizio motivato scritto a verbale.</li> </ol>